DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 9

Adeguamento della normativa regionale

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal decreto stesso nel rispetto dei princi'pi fondamentali posti dalle disposizioni in esso contenute. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princi'pi generali desumibili dal presente decreto.

Versione in vigore dal 21 marzo 1993, non più in vigore dal 20 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-69-1993/art-9-adeguamento-della-normativa-regionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it